

# IL DIRIGENTE PREPOSTO

# INTRODUZIONE

La figura del DIRIGENTE PREPOSTO è stata introdotta dalla Legge 262/2005 (detta Legge sulla tutela del risparmio) che ha inserito l'art. **154 bis del T.U.F.** al fine di rafforzare l'attendibilità dei dati economico-finanziari resi pubblici, in risposta agli scandali finanziari dei primi anni del 2000.

# NOMINA E REQUISITI DEL D.P.

- Il D.P. è nominato dall'organo previsto dallo Statuto, previo parere del Collegio sindacale. Secondo la circolare di Assonime n.12/2006 la scelta migliore è quella di attribuire all'organo amministrativo il potere di nomina e di revoca del D.P., mentre secondo parte della dottrina sarebbe preferibile la nomina assembleare, in quanto garantirebbe una maggiore indipendenza del D.P. rispetto all'organo di gestione.
- Deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies TUF.
- Deve essere scelto secondo criteri di professionalità PREVISTI DALLO STATUTO SOCIALE.

# COMPITI del DIRIGENTE PREPOSTO previsti dall'art. 154BIS del TUF

- 1) di natura ORGANIZZATIVA => il D.P. deve predisporre le PROCEDURE AMMINISTRATIVO CONTABILI per la redazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e di qualsiasi comunicazione di carattere finanziario;
- 2) di natura CERTIFICATIVA => il D.P. deve attestare l'attendibilità dei dati di bilancio, nonché la corrispondenza dei dati contabili che vengono resi pubblici al mercato con quelli presenti nelle scritture contabili.

# RESPONSABILITA' CIVILI del DIR.PREPOSTO

- Al D.P. possono essere attribuite le medesime responsabilità degli amministratori, oltre a quelle scaturenti dal rapporto di lavoro:
- 1) FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (art. 2621 e 2622 c.c. ;
- 2) INFEDelta' A SEGUITO DI DAZIONE O PROMESSA DI UTILITA', CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 2635 c.c.) => qs ha anche un risvolto penale ex art.513 c.p.;
- 3) OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA (art. 2638 c.c.).

# DIFFICOLTA' nell'introduzione del D.P. nel ns ordinamento

- 1) legata alla fonte di ispirazione, in quanto negli USA viene riconosciuta non solo la responsabilità civile, MA ANCHE quella PENALE al D.P., al pari di un amministratore;
- 2) per le sovrapposizioni di ruoli presenti nel nostro ordinamento, in quanto vi è la presenza di altri organi attestatori di bilancio, quali le società di revisione ed i collegi sindacali.

# PROCEDURE AMMINISTRATIVO CONTABILI DI COMPETENZA DEL D.P.

- Per arginare le difficoltà di cui sopra si cerca di individuare il compito vero del D.P.: DEFINIRE LE SEGG.PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI:
  - a) modalità di contabilizzazione delle operazioni aziendali;
  - b) modalità di classificazione delle operazioni;
  - c) determinazione dei criteri di valutazione;
  - d) modalità di esposizione della situazione.

- Trattasi, in sostanza, di procedure di gestione dei documenti contabili giustificativi di fatti ed operazioni aziendali (fatture, note di credito e di addebito),
  - dei libri contabili generali (libro giornale, magazzino, cassa, libro cespiti);
  - delle scritture di assestamento,
- al fine di raggiungere un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

# RAPPORTO DEL D.P. CON L'ORGANO AMMINISTRATIVO

- Il D.P. si occupa di stabilire quelle procedure amministrativo-contabili che consentono di preparare una bozza di bilancio;
- Gli Amministratori Delegati, se nominti in base all'art.2381 c.c., pongono in essere l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- Il CdA valuta il suddetto assetto, esprimendo un giudizio di merito sulla sua idoneità.

- In sintesi, gli assetti amministrativo-contabile funzionali alla produzione del bilancio sono PREDISPOSTI DAL D.P., ADOTTATI dall'A.D. e VALUTATI NEL MERITO dal CdA.
- In base all'art. 154 bis TUF, gli Amministratori devono controllare che i D.P. abbiano adeguati mezzi e poteri per svolgere i compiti assegnati e devono verificare il rispetto delle procedure amministrative e contabili definite dal D.P.

# RAPPORTO TRA IL D.P. E L'ORGANO DI CONTROLLO (COLLEGIO SINDACALE)

- L'attività del D.P. è oggetto di controllo sia dal collegio sindacale che dalla società di revisione legale.
- Il COLLEGIO SINDACALE nelle società quotate VIGILA non solo sull'osservanza della legge, ma anche sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema amministrativo contabile e sul processo di informativa finanziaria.

- Il controllo da parte del collegio sindacale consiste nel monitoraggio continuo dell'attività esercitata dal D.P., attraverso la creazione di un adeguato flusso informativo o anche procedendo ad atti di ispezione e verifica.
- Qualora il collegio rilevi carenze nei comportamenti del D.P. è tenuto ad informare l'organo amministrativo, che adotterà idonee misure.

# RAPPORTO TRA IL D.P. E L'ORGANO DI CONTROLLO (REVISORE LEGALE)

Poiché il revisore legale è addetto al controllo Contabile, verifica in primo luogo l'attività esercitata dal dirigente preposto , in quanto, se sono errate le procedure emanate dal D.P. , è minata tutta la correttezza del sistema contabile della società quotata.

# CERTIFICAZIONI RILASCIATE AL D.P. (ART. 154BIS COMMA 2 TUF)

- Gli organi amministrativi delegati e il D.P. alla redazione dei documenti contabili attestano, con apposita relazione allegata al bilancio d'esercizio, alla RELAZIONE SEMESTRALE e al bilancio consolidato, se previsto, la CORRISPONDENZA dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.
- L'attestazione è resa secondo un modello stabilito dalla Consob con regolamento.